

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (articolo 1, commi 398, 465 e 484). Repertorio atti n. $24/c\leq 2$ del 26 febbraio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 26 febbraio 2015:

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e, in particolare;

- l'articolo 1, comma 398, il quale, nel modificare l'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone, alla lett. c), che: "Per gli anni 2015-2018 il contributo delle Regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale";
- l'articolo 1, comma 465, il quale, tra l'altro, dispone che: "L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:
- a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
- b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
- c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione";
- l'articolo 1, comma 484, il quale dispone che: "Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla regione Sardegna e alla Regione Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME

complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014";

VISTO l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta delle Regioni di una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 398, 465 e 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28 gennaio 2015, nel corso della quale sono state esaminate le proposte formulate dalle Regioni;

CONSIDERATO che detto incontro ha consentito di fornire una serie di chiarimenti dal punto di vista tecnico e di valutare soprattutto la parte concernente i capitoli di spesa sui quali intervenire al fine del contribuito delle Regioni alla finanza pubblica;

CONSIDERATO che, in conclusione, non si è pervenuti alla condivisione delle ipotesi di attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, rinviando ogni determinazione al confronto politico in sede di Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 29 gennaio 2015 e del 12 febbraio 2015, è stato rinviato, tenuto conto della necessità di approfondimenti anche di carattere politico;

CONSIDERATO che l'argomento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento che è stato trasmesso, il 23 febbraio 2015, alle Amministrazioni statali interessate;

VISTA la nota n. 0000961 del 26 febbraio 2015 con la quale è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate un documento contenente la proposta di intesa per l'attuazione dei commi 398, 465 e 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, è stata condivisa detta proposta con l'accoglimento della richiesta formulata dalle Regioni concernente l'aggiornamento e l'allineamento dei termini previsti ai punti D. ed E. del documento in esame;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;





CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE INTESA

sul documento concernente attuazione dell'articolo 1, commi 398, 465 e 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)) nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

II Segretario Antonio Naddeo II Presidente Gianclaudio Bressa

DC.

INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 46, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 398, DELLA LEGGE N. 190/2014. NONCHÉ DELL'ARTICOLO 1, **COMMI** 465 \mathbf{E} 484. **DELLA LEGGE** N. 190/2014 DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012.

L'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 398, ha previsto il concorso delle Regioni a statuto ordinario per complessivi 4.202 milioni di euro per gli anni 2015-2018 (750 milioni di euro + 3.452 milioni di euro) da definire mediante intesa in Conferenza Stato – Regioni entro il 31 gennaio 2015.

Al predetto contributo, si aggiunge quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, articolo 16, comma 2, che prevede una riduzione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario per 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015 è effettuato con le seguenti modalità:

- 1) Contributo di cui all'articolo 16, comma 2, del DL 95/2012 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050 milioni di euro;
- 2) Contributo di cui all'articolo 46, comma 6, del DL 66/2014 mediante:
 - a. riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per 2.000 milioni di euro (con riferimento alla quota di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario) e 2.352 milioni di euro, incluse le autonomie speciali;
 - b. utilizzo delle risorse per il patto verticale incentivato per 802,13 milioni di euro;
 - c. riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per 750 milioni di euro;
 - d. riduzione dell'edilizia sanitaria, in termini di saldo netto da finanziare, per 285 milioni di euro:
 - e. riduzione di 285 milioni di euro del limite previsto dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 190/2014, in termini di indebitamento netto;
 - f. ulteriori risorse per 364,87 milioni di euro da recuperare su indicazione delle Regioni.

La predetta proposta potrà avere attuazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- A. Le Regioni, entro trenta giorni dalla Intesa in oggetto, indicano al Ministero dell'economia e delle finanze le modalità complessive di recupero dell'importo di cui al punto 2), lettera f), da effettuare nei confronti di ciascuna regione. Qualora ciascuna Regione non provveda ad indicare le risorse da ridurre al fine di garantire il recupero dell'importo di 364,87 milioni di euro entro il 30 giugno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.
- B. Le Regioni riverseranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (capitolo n. 3465, di capo X, articolo 2 denominato "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle Regioni a statuto ordinario") le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato; il pagamento effettuato rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al

- comma 463 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitamento netto.
- C. La riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per 750 milioni di euro, al fine di assicurare la contribuzione regionale al conseguimento dei saldi di finanza pubblica, è effettuata a condizione che le Regioni: 1) per gli obiettivi di riduzione del saldo netto da finanziare, specifichino i singoli progetti per i quali, non essendo intervenute obbligazioni nei confronti di soggetti terzi, è possibile rinunciare, per un ammontare totale equivalente agli importi di cui alla tabella 1 allegata, al finanziamento con risorse del Fondo sviluppo e coesione, ovvero - ove esse siano insorte - le Regioni medesime indichino le fonti di copertura alternative; 2) per contribuire alla riduzione dell'indebitamento netto per il 2015 realizzino, sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo, pagamenti, mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, per un ammontare equivalente a quello delle riduzioni di cui al punto 1, attestato attraverso il sistema di monitoraggio della Banca Dati unitaria e monitorato bimestralmente, senza maturare pertanto le corrispondenti quote di trasferimento delle risorse del Fondo. La comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati di spesa conseguiti dalle Regioni è effettuata, entro il 31 luglio 2015, dal competente Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la Coesione territoriale. Qualora non siano garantiti in tutto o in parte gli importi di cui alla tabella 1 allegata, le Regioni indicano entro il 15 settembre 2015 le rimanenti risorse da ridurre. Qualora le Regioni non provvedano entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, in modo da garantire un equivalente effetto sull'indebitamento netto della PA.
- D. Le Regioni che non abbiano sufficiente capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050 milioni di euro e per 750 milioni di euro indicano entro il 30 giugno 2015 ulteriori risorse da ridurre. Qualora le Regioni non provvedano entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare dei trasferimenti e, ove incapienti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni, escluse quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.
- E. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Patto della Salute di cui all'Intesa del 10 luglio 2014 Governo, Regioni e Province Autonome, entro il 31 marzo 2015, con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, individuano misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale. Procedono, altresì, al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio in ordine all'attuazione del Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014. Le regioni e province autonome potranno conseguire, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo finanziario intervenendo su altre aree della spesa sanitaria, alternative rispetto a quelle individuate dalla citata Intesa da sancire entro il 31 marzo 2015, ferma restando la garanzia del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio del proprio servizio sanitario regionale, assicurando, in ogni caso, economie non inferiori a 2,352 milioni di euro alle quali corrisponde una conseguente rideterminazione delle risorse individuate dall'art. 1, comma 556, della legge n. 190/2014.

- Con l'intervento legislativo di cui all'allegato 1 è disposta la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'importo di 2.352 mln di euro, a decorrere dall'anno 2015.
- F. Per la Regione Siciliana, il minor finanziamento statale conseguente alla riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al punto 2), lettera a), concorre alla realizzazione del contributo regionale alla finanza pubblica in termini di indebitamento e di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- G. Con le ulteriori disposizioni indicate nell'allegato 1 si darà attuazione ad alcuni dei punti dell'intesa in oggetto. Ove necessario, si procederà ad ulteriori interventi legislativi e amministrativi.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 1, commi 465 e 484, della legge n. 190/2014:

- La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, rideterminato ai sensi della presente intesa in 1.720 milioni, è individuata dall'allegata tabella 2;
- Il contributo spettante per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 484, della legge n. 190/2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ceduti dalle Regioni agli enti locali del proprio territorio, è ripartito secondo gli importi indicati per ciascuna regione nella allegata tabella 3.



TABELLA 1

REGIONI	TAGLI Fondo svil	TAGLI Fondo sviluppo e coesione	
	DL 95/2012	DL 66/2014	
ABRUZZO	30.660.000,00	21.900.000,00	
BASILICATA	20.580.000,00	14.700.000,00	
CALABRIA	50.925.000,00	36.375.000,00	
CAMPANIA	117.810.000,00	84.150.000,00	
EMILIA R.	87.150.000,00	62.250.000,00	
LAZIO	133.980.000,00	95.700.000,00	
LIGURIA	32.550.000,00	23.250.000,00	
LOMBARDIA	186.060.000,00	132.900.000,00	
MARCHE	32.760.000,00	23.400.000,00	
MOLISE	10.710.000,00	7.650.000,00	
PIEMONTE	91.665.000,00	65.475.000,00	
PUGLIA	84.630.000,00	60.450.000,00	
TOSCANA	78.435.000,00	56.025.000,00	
UMBRIA	22.680.000,00	16.200.000,00	
VENETO	69.405.000,00	49.575.000,00	
TOTALE	1.050.000.000,00	750.000.000,00	



TABELLA 2

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014

(MITT 1 * 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Distribuzione regionale	Distribuzione regionale importo rideterminato
PIEMONTE	175.036.500,00	150.156.000,00
LOMBARDIA	316.817.107,80	271.783.254,58
VENETO	132.530.500,00	113.692.000,00
LIGURIA	62.155.000,00	53.320.000,00
EMILIA R.	166.415.000,00	142.760.000,00
TOSCANA	149.773.500,00	128.484.000,00
UMBRIA	43.308.000,00	37.152.000,00
MARCHE	62.556.000,00	53.664.000,00
LAZIO	178.900.215,61	153.470.509,15
ABRUZZO	58.546.000,00	50.224.000,00
MOLISE	20.451.000,00	17.544.000,00
CAMPANIA	224.961.000,00	192.984.000,00
PUGLIA	257.775.230,49	221.133.863,56
BASILICATA	39.298.000,00	33.712.000,00
CALABRIA	116.476.946,10	99.920.372,71
totale RSO	2.005.000.000	1.720.000.000



TABELLA 3

	distribuzione contributo del patto incentivato (art.1, comma 484 L.190/2014)
PIEMONTE	70.026.298,20
LOMBARDIA	142.138.144,80
VENETO	53.021.057,40
LIGURIA	24.866.154,00
E ROMAGNA	66.577.122,00
TOSCANA	59.919.409,80
UMBRIA	17.326.094,40
MARCHE	25.026.580,80
LAZIO	102.352.298,40
ABRUZZO	23.422.312,80
MOLISE	8.181.766,80
CAMPANIA	89.999.434,80
PUGLIA	64.652.000,40
BASILICATA	15.721.826,40
CALABRIA	38.903.499,00
totale RSO	802.134.000,00
FRIULI	18.910.000,00
SICILIA	127.966.000,00
SARDEGNA	50.980.000,00
totale RSS	197.856.000,00
totale	999.990.000,00

arrotondamenti tab. 1 legge stabilità 2015

10.000,00



ALLEGATO 1

Art.

Riduzione del limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014

1. Al comma 465 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "2.005" sono sostituite dalle seguenti "1.720".

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a ridurre da 2.005 milioni di euro a 1.720 milioni di euro il limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, a seguito dell'Intesa in Conferenza Stato-regioni del....

Relazione tecnica

La proposta normativa comporta un effetto positivo in termini di indebitamento netto pari a 285 milioni di euro al fine di compensare il mancato effetto sull'indebitamento netto derivante dalla riduzione dell'edilizia sanitaria che opera solo in termini di saldo netto da finanziare, per 285 milioni di euro per l'anno 2015, sulla base dell'Intesa in Conferenza Stato-regioni.....



Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a prevedere che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, pari a 4.202 milioni di euro per gli anni 2016-2018, cui va sottratto l'importo di 2.000 milioni di euro derivante dalla riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale delle Regioni a statuto ordinario, è realizzato per i predetti anni 2016-2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Relazione tecnica

La proposta normativa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica



Rimodulazione del contributo della Regione Siciliana

1. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a prevedere che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione Siciliana di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attualmente pari a 273 milioni di euro, sia rideterminato in 174,4 milioni di euro al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Relazione tecnica

La proposta normativa non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana.

M

Rideterminazione del livello del finanziamento del SSN

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a prevedere la riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale -determinato dalla legge di stabilità 2015 in 112,062 miliardi di euro per il 2015 e in 115,444 miliardi di euro per il 2016- dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. Ciò in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto legge 66/2014 (così come modificato dall'articolo 1, comma 398 della legge 190/2014) ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016, sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso Intesa il 10 luglio 2014.

Relazione tecnica

La proposta normativa concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 66/2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 398 della legge 190/2014 (per le Regioni a statuto ordinario), e di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403 della legge 190/2014 (per la Regione Siciliana), stabilendo la riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato - determinato dalla legge di stabilità 2015 in 112,062 miliardi di euro per il 2015 e in 115,444 miliardi di euro per il 2016- dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.



Ulteriori disposizioni normative

Art.

Modalità applicative del pareggio di bilancio per la regione Sardegna

1. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 e aggiunto il seguente comma 478 bis:

"478 bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione per il 2015 del comma 465, si applicano anche alla regione Sardegna".

Relazione illustrativa

La disposizione è necessaria per chiarire con criteri omogenei le modalità applicative del pareggio di bilancio per la regione Sardegna, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legge 190/2014 validi per tutti gli enti territoriali che dal 2015 applicano le regole di pareggio.

Relazione tecnica

La disposizione in esame non incide sui saldi di finanza pubblica.

Art.

Patto di stabilità verticale incentivato

1. Al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al quarto periodo le parole: «ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito» sono sostituite dalle seguenti: «ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito».

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a consentire di utilizzare il contributo per il patto verticale incentivato per la riduzione del debito, anziché per l'estinzione anticipata del debito.

Relazione tecnica

La disposizione in esame non incide sui saldi di finanza pubblica.

35